

Relazione illustrativa

L'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede l'emanazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, che disponga:

- la classificazione per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi delle società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- la determinazione, per ciascuna fascia, del compenso massimo al quale i Consigli di amministrazione delle società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

La norma in questione prevede, inoltre, che l'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi possa essere effettuata anche sulla base di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate e che, per tenere conto dei mutamenti di mercato e dell'inflazione, tali fasce e l'importo massimo dei compensi siano rideterminati almeno ogni tre anni.

Ai fini dell'emanazione del suddetto decreto, il Ministero si è avvalso del supporto scientifico offerto dalla *Luiss Business School*, costituendo un gruppo di lavoro tra gli Uffici del Dipartimento del Tesoro e quest'ultima, finalizzato all'individuazione degli indicatori richiesti dalla legge.

Come è noto, il quadro normativo di riferimento è profondamente mutato nel corso degli ultimi mesi, a seguito delle nuove disposizioni introdotte nell'ambito dei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica.

Infatti, con le modifiche all'articolo 23-bis, apportate dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in particolare, dall'art. 2, commi 20-*quater* e 20-*quinquies*), è stato introdotto un espresso limite *ex lege* per i compensi agli amministratori con deleghe delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni, commisurato al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione.

Sull'interpretazione dello stesso articolo 23-bis, in seguito alle richiamate modifiche, si è altresì espresso il Consiglio di Stato – Adunanza Generale (parere n. 13649 dell'11 febbraio 2013), che in mancanza di espressa abrogazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 23-bis, ha confermato la necessità di procedere alla emanazione del decreto per *“la classificazione per fasce delle società non quotate controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze e la conseguente fissazione, per ciascuna delle fasce individuate, di limiti differenziati, inferiori al limite massimo introdotto dal legislatore del 2012”* e *“calibrati quanto più possibile sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, quale indicatore del carico di impegni e responsabilità gravanti sugli amministratori, oltre che del livello di competenze necessarie per l'assunzione e l'espletamento dei compiti gestori”*.

26. LUG. 2013 15:28

NR. 2454 P. 3/5

Sullo schema di decreto, è stato acquisito, inoltre, il parere favorevole n. 2648/13 del 10 giugno 2013 del Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi, che ha altresì formulato alcune osservazioni in merito.

Le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato sono state tutte accolte, ad eccezione di quella relativa alla opportunità di allargare la terza fascia e ricondurre la seconda entro una banda di oscillazione più contenuta.

Al riguardo, dalle simulazioni effettuate dal Dipartimento del tesoro – sia elaborando i dati di valore della produzione e di numero dipendenti riferiti dell'ultimo esercizio, come indicato nella formulazione iniziale del decreto, sia elaborando gli stessi nella media del triennio come suggerito dallo stesso Consiglio di Stato – risulta che le 18 società controllate dal Ministero non ricomprese nella fascia 1, risultano equamente ripartite nelle altre due fasce: nella fascia 2 ricadrebbero 10 società e, nella fascia 3, sarebbero ricomprese le restanti 8 società. Pertanto, alla luce di tali risultanze, si è ritenuto di poter confermare i valori dei parametri già indicati.

Il presente decreto è, pertanto, attuativo della normativa vigente, e tiene conto dell'indirizzo interpretativo e del parere, di cui sopra, resi dallo stesso Consiglio di Stato.

Infine, le disposizioni nello stesso contenute tengono anche conto dei risultati di un ulteriore studio della LUISS, elaborato, in collaborazione con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, per tener conto delle novità normative nel frattempo intervenute.

Ciò premesso, si illustra di seguito il contenuto dei singoli articoli.

Articolo 1 (*Ambito di applicazione*)

L'articolo 1 individua il perimetro di applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto. In particolare, in linea con il disposto normativo, si prevede che le disposizioni del decreto si applicano alle società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, nonché alle società non quotate, controllate dalle suddette società.

Il comma 3 prevede che le disposizioni del decreto non si applicano alle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e alle loro controllate, con ciò riprendendosi i contenuti del parere n. 125227P dell'Avvocatura Generale dello Stato, reso in data 19 marzo 2013.

In particolare, l'Avvocatura, per società quotate come definite dall'articolo 34, comma 38, del decreto legge 179/2012 ha ritenuto debbano intendersi tutte le società che hanno emesso o emetteranno strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, anche diversi dalle azioni; in concreto, l'Avvocatura ha ritenuto non rilevante il momento (anteriore o successivo all'entrata in vigore della stessa disposizione) di effettiva emissione degli strumenti finanziari quotati.

L'Avvocatura ha, inoltre, ritenuto che la deroga per le società quotate – come sopra definite – prevista dall'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 debba intendersi come estesa anche alle società non quotate controllate dalla stessa società quotata.

Articolo 2 (*Classificazione delle società per fasce di complessità*)

L'articolo individua tre indicatori quantitativi, desumibili dai bilanci approvati, consolidati ove esistenti, idonei a classificare in fasce le società rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 23-bis, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011 e tali da sintetizzare un giudizio sulla complessità organizzativa e gestionale delle società stesse. Essi sono: a) "valore della Produzione"; b) "investimenti", c) "numero dei dipendenti". Il valore di tali indicatori va desunto dal valore medio degli ultimi tre esercizi.

Per considerare una società appartenente ad una determinata fascia devono sussistere tutti e tre i valori previsti per quella fascia.

In deroga a tali requisiti, per garantire coerenza anche rispetto agli *asset* patrimoniali gestiti dalle società, qualora un'azienda di terza fascia avesse un patrimonio netto superiore a 100 milioni di euro, viene automaticamente classificata nella fascia 2.

Si fa presente, infine, che la costituenda società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche e integrazioni, non essendo ancora classificabile sulla base degli indicatori di cui al comma 2 e in considerazione della complessità operativa e della rilevanza nell'ambito della finanza pubblica, viene inserita nella fascia 1.

Articolo 3 (*Limite massimo degli emolumenti*)

Il comma 1 indica il criterio utilizzato per la individuazione del limite ai compensi: il limite massimo è determinato adottando un criterio "proporzionale" (100%, 80%, 50%), applicato al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione vigente, come comunicato annualmente dal Ministero della Giustizia al Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 individua i soggetti a cui applicare tale tetto massimo di riferimento: all'amministratore delegato, ovvero al presidente, qualora lo stesso sia l'unico componente del consiglio di amministrazione al quale sono state attribuite deleghe.

Si è inoltre previsto (comma 3) che, nei casi di cumulo di incarico dirigenziale (sorto anteriormente al settembre 2007 - si veda art. 3, comma 44, nono periodo, e comma 47, della legge n. 244/2007) con la carica di amministratore, il limite retributivo fissato dal decreto si applica ai due compensi cumulati. Al riguardo si fa presente che, ai sensi dell'art. 3, comma 44, nono periodo, e comma 47, della legge n. 244/2007, coloro che sono amministratori della società, con cui è instaurato un rapporto di lavoro anteriore alla data del 28 settembre 2007, non sono stati collocati di diritto in aspettativa senza assegni. Il comma 3, inoltre, prevede che, qualora la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro risulti superiore al limite stabilito dal comma 2 per la relativa fascia, tale retribuzione viene considerata corrisposta anche a titolo di compenso ex articolo 2389, comma 3.

Il comma 4 prevede che ai Presidenti delle società, ai quali, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del D.L. n. 95 del 2012, siano conferite deleghe operative, l'emolumento deliberato, ai sensi

dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, non possa essere superiore al trenta per cento del compenso massimo previsto per l'amministratore delegato della stessa società.

Il comma 5, per evitare dubbi interpretativi, specifica che i limiti massimi si applicano all'ammontare complessivo dei compensi, considerando anche i benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica.

Il comma 6 individua, nell'ambito dei limiti di cui al comma 2 e 4, l'ampiezza delle deleghe e principi oggettivi e trasparenti come criteri indicativi per i Consigli di amministrazione, che, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto dei limiti stabiliti, dovranno determinare in concreto il compenso. Pertanto, il limite indicato per ciascuna fascia deve essere considerato unicamente come importo massimo dei compensi e che gli stessi andranno determinati dal Consiglio di amministrazione sulla base delle deleghe effettivamente attribuite, sulla complessità dell'incarico, sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, nonché su altri criteri oggettivi.

Articolo 4 (Obbligo del Consiglio di amministrazione di riferire all'Assemblea)

Tale articolo definisce meglio i contenuti dell'informativa sulle politiche retributive che il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, deve fornire all'assemblea, stabilendo il contenuto minimo della relazione illustrativa.

Tale relazione deve essere trasmessa ogni anno dalle Società al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, sulla base delle relazioni ricevute, trasmette annualmente alla Camere un rapporto sullo stato di attuazione del decreto.

Articolo 5 (Efficacia)

L'art. 4 prevede che il decreto abbia efficacia dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Simulazione attribuzione Fasce per DM
(Dati investimenti 2009-2011 - Val.della Produzione e Risorse 2011)

Società	Valore della Produzione (Milioni di Euro)	Investimenti in immob.ni materiali, immateriali e finanziarie (Milioni di Euro)	Numero Risorse (Unità)	Fascia (prima assegnazione)	Patrimonio netto	Fascia Definitiva (coerente con asset patrimoniali gestiti)
ANAS	>=1.000	>=500	>=5.000	Fascia 1	Maggiore di 100 milioni	Fascia 1
Ferrovie dello Stato	>=1.000	>=500	>=5.000	Fascia 1	Maggiore di 100 milioni	Fascia 1
RAI	>=1.000	>=500	>=5.000	Fascia 1	Maggiore di 100 milioni	Fascia 1
Invitalia	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2
Coni Servizi	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Minore di 100 milioni	Fascia 2
Consap	<100	>=1	<500	Fascia 3	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2
Consip	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Minore di 100 milioni	Fascia 2
ENAV	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2
EUR	<100	>=1	<500	Fascia 3	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2
GSE	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2
IPZS	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2
SOGEI	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2
SOGIN	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Minore di 100 milioni	Fascia 2
ARCUS	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3
Cinecittà Luce	<100	>=1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3
Italia Lavoro	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3
RAM	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3
Sicot	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3
MEFOP	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3
SOGESID	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3
Studiare Sviluppo	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3

Simulazione attribuzione Fasce per DM
(Dati di riferimento triennio 2009-2011)

Società	Valore della Produzione (Milioni di Euro)	Investimenti in immob.ni materiali, immateriali e finanziarie (Milioni di Euro)	Numero Risorse (Unità)	Fascia (prima assegnazione)	Patrimonio netto	Fascia Definitiva (coerente con asset patrimoniali gestiti)
ANAS	>=1.000	>=500	>=5.000	Fascia 1	Maggiore di 100 milioni	Fascia 1
Ferrovie dello Stato	>=1.000	>=500	>=5.000	Fascia 1	Maggiore di 100 milioni	Fascia 1
RAI	>=1.000	>=500	>=5.000	Fascia 1	Maggiore di 100 milioni	Fascia 1
Invitalia	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2
Coni Servizi	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Minore di 100 milioni	Fascia 2
Consap	<100	>=1	<500	Fascia 3	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2
Consip	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Minore di 100 milioni	Fascia 2
ENAV	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2
EUR	<100	>=1	<500	Fascia 3	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2
GSE	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2
IPZS	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2
SOGEI	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2
SOGIN	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Minore di 100 milioni	Fascia 2
ARCUS	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3
Cinecittà Luce	<100	>=1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3
Italia Lavoro	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3
RAM	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3
Sicot	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3
MEFOP	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3
SOGESID	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3
Studiare Sviluppo	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3